



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N.97/14/CSP

ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ POLCAST ITALIA S.R.L. (PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE “POLONIA 1”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 10, COMMA 2 DELLA DELIBERA AGCOM N. 127/00/CONS (CONTESTAZIONE N. 24/14/DISM/FB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 settembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000 ed il relativo allegato A recante “*Regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'allegato A alla delibera n.127/00/CONS recante "*Regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*", le emittenti televisive nazionali che diffondono programmi ricevibili in Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989 devono conservare la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 14 ottobre 2013, il Presidente del National Broadcasting Council of Poland ha segnalato all'Autorità la trasmissione di pubblicità di servizi a carattere sessuale mandata in onda dal 9 al 12 settembre 2013 dal programma satellitare "*Polonia 1*" della società Polcast Italia S.r.l. con sede legale in Milano, Corso Venezia n. 18, autorizzata alla diffusione di programmi televisivi via satellite con delibera dell'Autorità n.538/06/CONS del 21 settembre 2006, rinnovata con delibera n.416/12/CONS del 4 settembre 2012.

Con nota prot. n. 0056611/14 dell'8 maggio 2014, pervenuta all'Autorità in pari data (prot. n. 0022440), il Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza – in merito alla richiesta avanzata dalla Direzione Servizi Media con nota prot. n.0000394 del 29 ottobre 2013 – ha inviato l'esito degli accertamenti svolti presso la sede legale della società Polcast Italia S.r.l. rilevando, tra l'altro, che nel corso della verifica effettuata, il sig. Erminio Arienti, Amministratore della società Polcast Italia S.r.l., ha dichiarato che l'archivio magnetico dell'emittente non è disponibile in Italia precisando altresì, di non essere in grado di fornire le registrazioni dei programmi trasmessi nei giorni dal 9 al 12 settembre 2013 in quanto tutta la parte operativa (produzione del palinsesto, tenuta dell'archivio delle trasmissioni irradiate, registro dei programmi ecc.) viene effettuata in Polonia.

A seguito della segnalazione pervenuta e dei conseguenti accertamenti è stato avviato il procedimento n. 2586/FB che trae origine dall'atto della Direzione servizi media in data 20 maggio 2014, n. CONT/24/14/DISM/N°PROC.2586/FB – notificato in data 26 maggio 2014 – con il quale veniva contestata alla società Polcast Italia S.r.l. la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 2, dell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 127/00/CONS, per la mancata disponibilità dell'archivio magnetico recante la registrazione delle trasmissioni.

2. Deduzioni della società

La società Polcast Italia S.r.l. ha inviato memorie difensive in data 20 giugno 2014, - precisate in sede di audizione svolta in data 28 agosto 2014 - con le quali ha

fornito i seguenti chiarimenti sui fatti oggetto di contestazione chiedendo l'archiviazione del procedimento:

- la società Polcast Italia S.r.l. svolge attività di emittente televisiva via satellite per il canale Polonia 1 sulla base di idonei titoli abilitativi rilasciati dall'AGCOM;
- tutti i canali trasmessi da Polcast Italia sono destinati, per contenuti e lingua prevalente, al pubblico polacco e di conseguenza la sede operativa della società in cui si trovano gli uffici amministrativi, gli studi di registrazione e le apparecchiature tecniche di emissione, così come gli archivi cartacei e digitali, è collocata in Polonia (Varsavia, Domaniewska 50, 02-672);
- in ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa vigente, la Polcast Italia cura regolarmente la tenuta del registro dell'emesso per ciascuno dei propri canali, conservando in un idoneo archivio elettronico le registrazioni delle trasmissioni per almeno tre mesi dalla messa in onda;
- il predetto archivio, in coerenza con le esigenze operative di un'emittente che si rivolge prevalentemente al mercato polacco, si trova negli uffici di Varsavia della società e tuttavia le registrazioni in esso contenute vengono collocate su un server raggiungibile da remoto tramite autenticazione a mezzo internet e possono essere pertanto tempestivamente reperite e rese disponibili presso la sede legale in Italia;
- al momento della visita della Guardia di Finanza l'Amministratore della società Erminio Arienti, non essendo in grado di consegnare la registrazione dei programmi richiesti in quanto sprovvisto di adeguate conoscenze tecniche relative al sistema di registrazione, ha erroneamente dichiarato che l'archivio magnetico dell'emittente non è disponibile in Italia.

A conferma di quanto dichiarato, in sede di audizione i rappresentanti della Società hanno reso immediatamente disponibili le registrazioni delle trasmissioni mandate in onda dal 9 al 12 settembre 2013 dal programma satellitare "*Polonia 1*" fornendo i codici di autenticazione per l'accesso ai programmi richiesti tramite rete internet e ribadendo la richiesta di archiviazione del procedimento.

3. Approfondimenti istruttori

Il responsabile del procedimento, sulla base delle argomentazioni offerte dalla società Polcast Italia S.r.l. nella fase istruttoria del procedimento, ha verificato l'attendibilità delle dichiarazioni fornite in sede di audizione accedendo tramite rete internet alle registrazioni dei programmi mandati in onda dal 9 al 12 settembre 2013 dal programma satellitare "*Polonia 1*" e riscontrando che le stesse riportano in sovrimpressione il marchio identificativo dell'emittente nonché le previste indicazioni relative alla data ed all'ora delle trasmissioni.

4. Valutazioni dell'Autorità

Alla luce degli approfondimenti istruttori svolti, si ritiene di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto quest'ultima - nonostante l'erronea

contraria dichiarazione resa per comprensibile imperizia nel settore tecnico dall'Amministratore della società presente in sede all'atto dell'accertamento della Guardia di Finanza - ha dimostrato di conservare le registrazioni dei programmi trasmessi e di possedere un apparato tecnico in grado di poterle reperire e rendere disponibili in qualsiasi momento presso la sede legale in Italia;

RITENUTO, per l'effetto, che nel comportamento della società Polcast Italia S.r.l., autorizzata alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato "Polonial" non possa ravvisarsi violazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 2, dell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 127/00/CONS;

UDITA la relazione del Commissario, Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Polcast Italia S.r.l., autorizzata alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato "Polonial", con sede legale in Milano, Corso Venezia n. 54 per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 23 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani